

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 39. Clausola di adeguamento
- Art. 40. Disposizioni transitorie
- Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie delle utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale è articolata secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Note. L'art. 2 richiama alcune nozioni in tema di rifiuti, loro gestione e classificazione, tratte dalla normativa ambientale e in specie dal d.lgs. 152/2006, T.U. dell'ambiente, che svolgono un ruolo centrale nella forma impositiva legata allo svolgimento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il primo comma riporta così la nozione di gestione dei rifiuti, tratta dall'art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. 152/2006, mentre il secondo comma ne individua la disciplina, correlandola oltre che al citato T.U. Ambiente, anche al regolamento locale del servizio (previsto dall'art. 198, comma 2, d.lgs. 152/2006), e allo stesso regolamento sul tributo. Il terzo comma richiama la definizione di rifiuto e nei commi successivi la fondamentale distinzione tra rifiuti urbani e speciali, tratte sempre dal T.U. Ambiente.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi qualitativamente e quantitativamente individuate nelle apposite deliberazioni comunali cui il presente regolamento espressamente rinvia.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Note. L'art. 4 richiama il contenuto dell'art. 185, d.lgs., 152/2006 (T.U., dell'ambiente) che individua le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. Appunto in relazione a tale esclusione, le indicate sostanze non sono gestibili dal pubblico servizio e comportano l'esclusione da tassazione delle superfici che di regola le producono, come viene poi specificato all'art. 10 del regolamento.

I primi 4 articoli fanno riferimento alla normativa ambientale: possono essere inseriti in un apposito atto deliberativo ad hoc e comunque debbono essere concordati con l'ufficio Ambiente

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Note. L'art. 5 individua, in conformità all'art. 14, comma 2, d.l. 201/2011, il soggetto attivo del tributo nel comune nel cui territorio è ubicato, interamente o prevalentemente, l'immobile assoggettato all'imposizione. A chiarimento della disposizione si è specificato che, ai fini della prevalenza, si deve considerare l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, e quindi non solo la superficie imponibile.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Note. L'articolo delinea nel primo comma il presupposto del tributo in conformità ai commi 2 e 3 dell'art. 14, d.l. 201/2011.

Il comma 2 individua le nozioni, non fornite dall'art. 14, di "*locali*" e di *aree scoperte*, nonché di "*utenze domestiche*" e di "*utenze non domestiche*", tratte queste ultime dall'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999.

Il comma 3 indica le ipotesi di esclusione dal tributo contemplate al quarto comma dell'art. 14, d.l. 201/2011, con alcune esemplificazioni. Al riguardo si rimarca che l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a *civili abitazioni* risulta più restrittiva rispetto alla disciplina della TARSU, che, nonostante il disposto dell'art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993, escludeva in realtà tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili*, come è stato puntualizzato dalla prassi (Ris. min. 15 settembre 1998, n. 147/E) e dalla giurisprudenza (Cass. 10796/2010; 22642/2004)

Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del contribuente) di occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o dall'invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).

Il quinto comma precisa l'irrelevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del presupposto, correlato all'utilizzo di immobili che *possono* produrre rifiuti.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Note. L'articolo individua i soggetti passivi del tributo, riportando le prescrizioni recate ai commi da 3 a 7, dell'art. 14, d.l. 201/2011, che si pongono in linea di sostanziale continuità rispetto alle analoghe prescrizioni della TARSU.

E' in particolare confermata la solidarietà passiva nei confronti dei coutilizzatori dell'immobile (comma 1), la soggettività passiva dell'utilizzatore esclusivo di parti comuni condominiali (comma 2) e la responsabilità tributaria del soggetto che gestisce i servizi comuni nelle multiproprietà e nei centri commerciali integrati (comma 4).

Innovativa (anche se spesso già adottata nei regolamenti locali TARSU) è, invece, la previsione, riportata al terzo comma, per cui le utilizzazioni *brevi* dell'immobile, di durata infrasemestrale (di regola si tratterà di locazione o comodato), non comportano il sorgere della qualità di soggetto passivo, che resta esclusivamente in capo al possessore.

La qualifica di soggetto passivo implica l'esistenza di svariati obblighi, il cui inadempimento comporta l'irrogazione di sanzioni, di natura *formale*, in particolare di presentare le prescritte dichiarazioni e di inviare il materiale istruttorio richiesto dal comune impositore, o di natura *sostanziale*, in particolare di effettuare i versamenti dovuti. Comporta altresì la titolarità di specifici diritti verso l'ente locale, quali quelli garantiti dallo Statuto del contribuente (l. 212/2000).

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Note. L'articolo si ricollega alla previsione, contenuta all'art. 14, comma 3, d.l. 201/2011, di imponibilità delle superfici "suscettibili di produrre rifiuti urbani" e ricalca, al comma 1, la disciplina recata dall'art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993, proponendo a titolo esemplificativo le più diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in relazione alla specifica situazione locale. Si rimarca in particolare che: la lettera a) prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino *congiuntamente* prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la lettera f) esclude la tassabilità delle aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in correlazione alla modesta quantità di rifiuti prodotta da tali aree, che nella precedente normativa erano escluse da contribuzione in quanto "accessorie o pertinenziali" a locali tassabili.

Il comma 2 indica le condizioni formali per fruire dell'esclusione, riproponendo le previsioni già recate dall'art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993.

Il comma 3 prevede infine l'applicazione del tributo, degli interessi di mora e delle sanzioni nel caso di conferimento abusivo di rifiuti da parte di utenze che siano state interamente escluse dal tributo.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Note. Il comma 1, che riproduce l'ultimo comma dell'art. 62 d.lgs. 507/1993, non trova una specifica previsione nell'art. 14, d.l. 201/2011. Sembra tuttavia innegabile che, di fronte ad un'esclusione dall'obbligo di conferimento al pubblico servizio stabilita da una disposizione normativa si debba escludere il versamento del tributo che al servizio si correla.

Il comma 2 richiama le condizioni formali per la fruizione dell'esclusione e le conseguenze del conferimento abusivo di cui all'articolo 8.

le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Note. L'articolo si collega al contenuto dei commi 9 e 9-bis dell'art. 14, d.l. 201/2011, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in forza dei quali la superficie imponibile è data:

a) in ogni caso dalla superficie calpestabile sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune,

b) successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C), dall'80% della c.d. superficie catastale, di cui al D.P.R. 138/1998, e per le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

L'esclusione della parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50, consolidata nella prassi (misura al di sotto della quale le superfici sottese non sono computate ai fini della superficie catastale: cfr. d.P.R. 138/1998, all. C), si correla al fatto che tali superfici non presentano una significativa produttività di rifiuti. Resta ovviamente possibile una diversa opzione.

Il comma 5, prevede che per i distributori di carburante siano di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento, individuata della proiezione al suolo della pensilina o in mancanza di una superficie forfettaria legata alle colonnine di erogazione. Restano ferme le esclusioni previste per le superfici non produttive di rifiuti, come quelle destinate a transito, autolavaggio, e le aree intercluse (cfr. art. 8, comma 1).

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Note. L'articolo riporta talune disposizioni contenute all'art. 14, commi 1 e 23, d.l. 201/2011 e agli artt. 3, comma 1, e 8 D.P.R. 158/1999.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Note. L'articolo riporta nei primi tre commi, senza significative modificazioni, quanto previsto all'art. 1, d.l. 201/2011, commi 8, 12, 9 e 23.

Il quarto comma si ricollega al disposto dell'art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n. 296, applicabile alla generalità dei tributi locali.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, a partire dal secondo anno di applicazione della Tares, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con le misure da determinarsi in sede di determinazione delle tariffe.

Note. Il primo comma dell'articolo riproduce il disposto dell'art. 14, comma 11, d.l. 201/2011.

Il comma 2 riproduce il contenuto dell'art. 4, comma 1, D.P.R. 158/1999. Il terzo comma ricalca il secondo comma dell'art. 4, D.P.R. 158/1999, proponendo, come possibile (ma non unica) metodologia per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, di quantificare i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui al D.P.R. 158/1999, ferma restando la riduzione per la generalità delle utenze domestiche di cui all'articolo 23, comma 1.

Il quarto comma si ricollega al disposto dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, in forza dei quali alla generalità delle utenze domestiche deve essere assicurata un'agevolazione per la raccolta differenziata, abbattendo la quota complessiva di costi variabili loro imputabile.

Tale agevolazione opera in sede di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, mediante l'abbattimento della parte variabile della tariffa in misura pari ad una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata (art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999).

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi interi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal mese in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché dichiarata entro 60 giorni dalla cessazione effettiva.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, ma in ogni caso entro l'anno solare nel quale è avvenuta, è efficace dal mese della presentazione della domanda. Se la dichiarazione di cessazione avviene oltre l'anno nel quale è avvenuta, è efficace dall'anno successivo a quello dell'avvenuta cessazione, ed il tributo è dovuto per intero per l'anno solare in cui l'utenza è cessata.

5. Nel caso di duplicazione della tassa nell'ipotesi di dichiarazione tardiva della cessazione, la cancellazione dell'utenza decorre dalla data di iscrizione del subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che siano dichiarate entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Note. L'articolo disciplina l'aspetto temporale del presupposto, legando di regola - in mancanza di specifiche prescrizioni contenute nell'art. 14, d.l. 201/2011 - la nascita, la modificazione e l'estinzione dell'obbligo tributario al mese in cui intervengono i fatti in tal senso rilevanti.

Quando però si tratti di fatti che comportino la cessazione o la diminuzione del tributo (e quindi favorevoli al contribuente), la relativa dichiarazione si pone in linea di principio quale *onere* da adempiere nei termini a ciò previsti, producendosi in caso contrario l'effetto favorevole al contribuente solo alla data di (tardiva) presentazione della dichiarazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Note. L'articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all'art. 5, D.P.R. 158/1999 e ai punti 4.1 e 4.2, all. 1, del medesimo D.P.R., tenendo conto esclusivamente del c.d. "sistema presuntivo", in riferimento alla parametrizzazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente conferiti, ma alla produzione media ordinaria, come stabilisce l'art. 14, comma 9, d.l. 201/2011.

Il terzo comma specifica che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche – ossia i parametri Ka e Kb – devono essere determinati nella stessa delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ciascun anno ovvero, nel caso l'occupazione abbia inizio successivamente, il numero degli occupanti è quello dei residenti al momento della denuncia di inizio occupazione. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente se supportato da idonea documentazione (per abitazioni stato di famiglia), in mancanza, quello di forfettario di tre unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Note. L'articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:

a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, b) per le altre utenze domestiche (secondo case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfetariamente.

Il quarto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando un numero degli occupanti in una unità.

Il quinto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti. Il sesto comma prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Note. L'articolo contiene, ai primi due commi, un rinvio alle disposizioni contenute all'art. 6, D.P.R. 158/1999 e al punto 4.3 e 4.4, all. 1, del medesimo D.P.R., in base al c.d. "sistema presuntivo" e quindi in riferimento alla parametrizzazione del tributo non già ai rifiuti effettivamente conferiti, ma alla produzione media ordinaria (art. 14, comma 9, d.l. 201/2011).

Il terzo comma puntualizza che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche – sia i parametri Kc e Kd – devono essere determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. 6 Si deve peraltro ritenere possibile, pur nell'ambito del TARES-tributo, che il comune possa legare la commisurazione della quota variabile ai dati di effettivo conferimento. In primo luogo, si deve rilevare che i comuni che hanno attivato la misurazione puntuale non sono *obbligati* ad attivare la tariffa con natura di corrispettivo, ma ne hanno solo la *facoltà*, come specifica il comma 29 dell'art. 14, d.l. 201/2011. Per altro verso, il DPR 158/1999 prevede in via prioritaria la commisurazione della quota variabile ai quantitativi conferiti al pubblico servizio e solo in via residuale, per "gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato sistemi di calibratura individuale degli apporti" (art. 5), o che non abbiano organizzato e strutturato "sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze" (art. 6).

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel DPR 158/99 allagato B al presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie delle tabelle del citato decreto viene di regola effettuata sulla base della attività risultante dall'iscrizione camerale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo

compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Note. Il primo comma rinvia alla classificazione delle utenze non domestiche contenuta nell'allegato B, che riporta la tassonomia prevista nelle tabelle 3 e 4, all. 1, D.P.R. 158/1999 per comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti e per comuni con popolazione inferiore.

Il secondo comma chiarisce i criteri di inserimento nelle categorie di attività previste dal regolamento, precisando che a tal fine si fa di regola riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT per l'attività principale o per eventuali attività secondarie, con prevalenza in ogni caso dell'attività effettivamente svolta rispetto al dato formale

Il terzo comma sancisce che, in mancanza di una specifica categoria di riferimento, si deve far riferimento alla categoria di attività più simile sotto il profilo della destinazione d'uso e della attitudine a produrre rifiuti.

Il quarto comma pone il principio dell'unicità della tariffa applicabile all'intero compendio.

Il quinto comma, che riproduce l'art. 62, comma 4, d.lgs. 507/1993, fa riferimento alle abitazioni usate anche per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, prevedendo l'applicazione alle superfici adibite all'attività della tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Il sesto comma pone una norma residuale, stabilendo che in tutti i casi di dubbia individuazione dell'attività esercitata si deve far riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Note. L'articolo si limita a riproporre il contenuto dell'art. 14, comma 14, d.l. 201/2011, chiarendo al secondo comma che l'importo da detrarre dal costo che deve essere coperto dal gettito del tributo, è pari al contributo a carico del Miur, in applicazione del principio per cui i costi del servizio a carico di terzi non possono essere addossati ai contribuenti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Note. L'articolo riproduce in sostanza le previsioni di cui ai commi da 24 a 27 dell'art. 14, d.l. 201/2012.

Si è comunque ritenuto opportuno precisare che l'estensione al tributo giornaliero della disciplina relativa al tributo annuale comporta l'applicazione, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, ma non delle riduzioni per le utenze domestiche, in quanto il tributo giornaliero riguarda solo le utenze non domestiche, e per le utenze non stabilmente attive, che non sono compatibili con un tributo già rapportato all'utilizzo a giorni della superficie.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Note. L'articolo riproduce le previsioni dell'art. 14, comma 28, d.l. 201/2011.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 % della tariffa;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % della tariffa;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Note. L'articolo disciplina nei commi 1 e 2 le riduzioni che il comune può attivare per le utenze domestiche, in misura non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 14, comma 15, d.l. 201/2011. Trattandosi di riduzioni facoltative, è possibile non attivare alcuna di queste riduzioni o attivarne solo alcune. Non è invece possibile aumentare la percentuale massima di riduzione

In teoria è possibile stabilire che la specifica riduzione sia applichi solo alla quota fissa o solo alla quota variabile. Ma in tal caso diviene assai problematico applicare la riduzione, come impone il comma 21 dell'art. 14, d.l. 201/2011, anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al comma 13, cosicché l'unica soluzione razionale è di estendere l'agevolazione ad entrambe le quote di cui si compone il tributo, posto che il comune può opportunamente individuare la misura percentuale della riduzione stessa.

Il secondo comma individua la decorrenza delle riduzioni, legandole di regola alla data di effettiva sussistenza delle condizioni costitutive, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Note. L'articolo disciplina le riduzioni che il comune può attivare per le utenze non domestiche, in misura non superiore al 30%, ai sensi dell'art. 14, comma 15, d.l. 201/2011.

Trattandosi di riduzione facoltativa, il comune può, analogamente a quanto si è rilevato per l'articolo precedente non attivare la riduzione; non è invece possibile aumentare la percentuale massima di riduzione.

Si rinvia al commento al precedente articolo in ordine alla pratica necessità di prevedere la riduzione sia per la quota variabile sia per la quota fissa.

Il secondo comma richiama infine il secondo comma dell'articolo 24, in ordine alla decorrenza e alla cessazione della riduzione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta del 20% della sola parte variabile a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al recupero parte dei rifiuti prodotti nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Note. L'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011 prevede che alla tariffa sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La norma prevede solo le linee di massima dell'agevolazione, che il comune deve quindi completare in via regolamentare. L'articolo in commento propone una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l'ente locale potrà quindi anche diversamente configurare

Il primo comma individua i presupposti della riduzione, mentre il secondo comma riporta la definizione di recupero recata dal T.U. Ambiente.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di 500 metri misurati dal più vicino punto di conferimento all'innesto della via privata che conduce all'utenza sulla strada pubblica .

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Note. Le riduzioni in questione, previste all'art. 14, commi 16 e 20, d.l. 201/2001, ricalcano sostanzialmente le riduzioni già disciplinate all'art. 59, commi 2 e 4, d.lgs. 507/1993.

Il richiamato art.14, comma 16, d.l. 201/2001, prevede che il tributo dovuto dalle utenze "fuori zona" non debba essere superiore al 40% del tributo, con possibilità di graduare ulteriormente in diminuzione la percentuale dovuta in relazione alla distanza dal più vicino punto di conferimento.

E' quindi possibile stabilire una misura unica di tale percentuale o fissare una o più percentuali ulteriori, purché decrescenti al crescere della distanza.

Il secondo comma – opzionale – limita la fruizione della riduzione di cui al primo comma alle sole utenze domestiche e alle utenze non domestiche "minori", prevedendo che le restanti utenze debbano conferire direttamente i propri rifiuti all'isola ecologica comunale, modalità di conferimento incongruente con il mantenimento della riduzione per "fuori zona". Il terzo comma prevede infine che il tributo sia ridotto (almeno) al 20% nei casi di assenza o grave carenza del servizio.

Per loro natura, le circostanze di cui all'articolo 26 non sono soggette ad oneri di preventiva dichiarazione.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si renderà applicabile solo la maggiore tra esse ciascuna di esse.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Note. L'art. 14, d.l. 201/2011, detta solo scarse norme sulla dichiarazione (commi 33 e 34), lasciando all'ente locale di completarne la disciplina, in particolare in ordine al contenuto e al termine e modalità di presentazione.

La funzione dell'atto è di comunicare al comune le circostanze rilevanti per l'esatta applicazione del tributo, come prescrive il primo comma dell'articolo in commento, circostanze che danno luogo, secondo una terminologia in uso nei tributi locali, a dichiarazioni *iniziali*, correlate al verificarsi del presupposto e quindi all'apertura dell'utenza, *in variazione*, collegate all'intervenire di modificazioni soggettive od oggettive fiscalmente rilevanti, o *di cessazione*, conseguenti al venire meno del presupposto e quindi alla chiusura dell'utenza. E' altresì precisato che le utenze domestiche residenti non devono dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, poiché tale dato va desunto d'ufficio dalle risultanze anagrafiche.

L'art. 14, comma 33, d.l. 201/2011, prevede che la dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo. Il secondo comma individua al riguardo figure di obbligati principali, tra i quali rientra il gestore dei servizi comuni di edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, tenuto alla dichiarazione in quanto anch'esso soggetto passivo (art. 14, comma 7, d.l. 201/2011).

Il terzo comma contempla l'ipotesi di più coobbligati, disponendo, in conformità a quanto prevede l'art. 14, comma 33, d.l. 201/2011, che laddove l'obbligato principale non vi provveda, devono provvedervi gli altri, con ovvi effetti liberatori per tutti.

Art. 29 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni da quello in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo di presentazione e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta o è spedita per posta, o a mezzo fax o inviata in via telematica con posta certificata direttamente dal sottoscrittore. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. In caso di decesso del titolare l'ufficio Tributi può intestare d'ufficio la tariffa ad un familiare convivente .

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Note. L'art. 14, comma 33, d.l. 201/2011, prevede che la dichiarazione è presentata "entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo". Il comune può quindi stabilire con ampia libertà il termine di presentazione, che potrà essere determinato in una data fissa per i fatti verificatisi in un periodo precedente (ad es. l'anno, come avveniva nella Tarsu), o in un termine mobile, ad es. entro il terzo mese successivo, come alternativamente si propone nel comma 1.

Il secondo comma conferma la c.d. *ultrattività* della dichiarazione, in conformità all'art. 14, comma 34, d.l. 201/2011, carattere che la giurisprudenza ha ricostruito in termini di conferma per silenzio della precedente dichiarazione. Ne consegue che una nuova dichiarazione (di variazione o cessazione) va presentata solo se intervengono ulteriori fatti fiscalmente rilevanti e che, nel caso di pluralità di immobili occupati, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La legge non è completa sul contenuto della dichiarazione, che peraltro è agevolmente desumibile dalla funzione dell'atto, diretto a comunicare al comune gli eventi rilevanti per l'applicazione del tributo al caso concreto. Dovranno così essere dichiarati, come specificano i commi 3 e 4: le generalità del contribuente, i dati dell'utenza (ubicazione, dati catastali, superficie, utilizzo), la data di inizio dell'occupazione e le ulteriori circostanze atte a consentire l'appropriata quantificazione del tributo (composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche non residenti, eventuali cause di riduzione, esclusione o riduzione).

Il comma 4 indica le modalità di presentazione della dichiarazione, in conformità a quanto avviene in casi analoghi, prevedendo anche la dichiarazione in via telematica con sottoscrizione successiva.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Note. L'articolo riproduce il disposto dei commi 36, 37 e 38, dell'art. 14, d.l. 201/2011, sostanzialmente conformi alle

previsioni già recate per la Tarsu dagli artt. 74 e 73, d.lgs. 507/1993.

Si rimarca, peraltro, che al funzionario responsabile del TARES è attribuita non solo una competenza in sede amministrativa (poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività), ma anche in sede giurisdizionale, in quanto ha la rappresentanza in giudizio dell'ente per le controversie relative al tributo stesso (comma 1), potere che si aggiunge a quello ordinario del Sindaco e del dirigente dell'Ufficio tributi o del titolare di corrispondente posizione organizzativa (art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992).

Il comma 2 individua i poteri istruttori del comune per verificare l'adempimento degli obblighi dichiarativi, prevedendo lo svolgimento di attività c.d. *in ufficio* (invio di questionari al contribuente, richiesta di dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti) e mediante *accesso* ai locali ed aree assoggettabili a tributo.

Il comma 3 prevede infine, nel caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti, ad es. determinando la superficie calpestabile di un immobile sulla base dell'estensione esterna dello stesso.

Il comma 4 tiene infine conto delle modifiche apportate al comma 9 dell'art. 14, d.l. 201/2011 dalla l. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), consentendo al comune, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di considerare, ai fini dell'accertamento e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale di cui al DPR 138/1998.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili (o sei bimestrali), oltre agli interessi di cui all'articolo 37.

Per gli importi superiori ad € 5.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia.

L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di due rate consecutive.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Note. L'art. 14, d.l. 201/2011 non contiene una specifica disciplina dell'accertamento, cosicché si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, l. 296/2006, a cui il comma 45 dell'art. 14 fa cenno, che sono state sinteticamente riprodotte nei commi 1 e 2.

Il comma 3 prevede la possibilità per il contribuente raggiunto da avvisi di accertamento di ammontare rilevante di chiedere una rateazione con addebito degli interessi, qualora la somma complessivamente dovuta, comprensiva di interessi e sanzioni, superi la soglia indicata nel regolamento.

Il comma 4 chiarisce che gli accertamenti divenuti definitivi – in particolare perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione per le annualità successive al momento in cui ne interviene la definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Note. L'articolo riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 14, commi 39-43, d.l. 201/2011, e delle norme ivi richiamate con minime integrazioni. E' stato in particolare precisato al comma 2, sulla scorta della giurisprudenza (Cass. 932/2009), che in caso di pluralità di immobili l'omessa presentazione ai alcuni soltanto di essi integra, relativamente ai medesimi, l'omessa e non l'infedele dichiarazione.

Si rimarca che l'acquiescenza all'accertamento prevista dal comma 5 implica la completa accettazione del contenuto dell'avviso da parte del contribuente e il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi. Ciò diversamente dall'accertamento con adesione (se attivato dal comune), che consente di ottenere una revisione degli importi accertati oltre ad una riduzione delle sanzioni, sempre a un terzo del minimo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 44, il comune può deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare è possibile estendere l'istituto del ravvedimento operoso anche oltre i termini indicati dall'art. 13, d.lgs. 472/1997, in particolare nel senso proposto al comma 7.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, di cui due scadenti a fine mese di febbraio ed aprile e ciascuna pari al 25% dell'importo dovuto per l'anno precedente e due scadenti a fine mese di luglio e ottobre a saldo.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

Note. Nel Tares è scomparso il sistema di riscossione ordinario tramite ruoli che caratterizzava la Tarsu. Si è ritenuto comunque opportuno, per ragioni di continuità, di mantenere la prassi che prevede l'invio ai contribuenti, senza formalità di notifica di avvisi bonari, qui denominati "inviti di pagamento" che indicano le somme da versare e le

relative modalità e termini.

A regime il numero e la scadenza delle rate può essere discrezionalmente fissata dal comune.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale .
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Note. L'articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall'art. 1, comma 165, l. 296/2006.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

Note. L'articolo si limita a riprendere quanto previsto per la generalità dei tributi locali, dall'art. 1, commi 164 e 165, l. 296/2006.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

Note. L'articolo riprende quanto previsto per la generalità dei tributi erariali, regionali e locali, dall'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, rimarcando che l'importo di 30 euro indicato dalla norma non è modificabile dall'ente locale, né in aumento né in diminuzione,

Il secondo comma riprende, invece, il disposto dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, rammentando che ai sensi dell'art. 25, l. 289/2002, in caso di mancata indicazione la somma minima è di 12 euro.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Note. Il primo comma richiama le disposizioni recate dal d.lgs. 546/1992, relative al contenzioso davanti alle commissioni tributarie, che come è noto, hanno giurisdizione per ogni controversia relativa a tributi di ogni genere e specie, compresi quelli locali (art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992).

Il secondo comma, facoltativo, prevede l'attivazione dell'accertamento con adesione, limitandolo però alle sole questioni di fatto, in particolare a quelle relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.

Il terzo comma richiama gli altri istituti deflativi del contenzioso, come l'interpello, il ravvedimento e l'autotutela.

Il quarto comma richiama infine le possibilità di rateazione correlate all'accertamento con adesione e agli altri istituti deflativi del contenzioso

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 19/04/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note. L'articolo si correla alla decorrenza del tributo, stabilita all'art. 14, comma 1, d.l. 201/2011 e alla parallela soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, disposta dal comma 46 del citato art. 14, compresa l'addizionale ECA.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Note. L'articolo prevede un adeguamento dinamico all'evoluzione normativa, in particolare a quella in materia di rifiuti e in materia tributaria (comma 1).

Nella medesima ottica, i rinvii e le citazioni di norme sono relativi al testo pro tempore vigente.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. **Per il solo anno 2013 i versamenti del tributo si suddividono, in deroga all'art.33 comma 1,**

in tre rate scadente la prima al 31/7/2013 e pari al 60% del dovuto TIA anno 2012, la seconda rata di acconto pari al 40 % del saldo sulle deliberate tariffe TARES 2013 (detratto l'acconto richiesto il 31/7/2013) con scadenza 15 novembre 2013 e l'eventuale conguaglio con scadenza 31/12/2013. Sono fatti salvi in sede di conteggio e richiesta dell'Ente di versamento del saldo dovuto, gli acconti corrisposti sulla base del presente comma.¹

Note. L'articolo chiarisce al primo comma che la soppressione delle precedenti forme di prelievo relative alla gestione dei rifiuti urbani (tassa o tariffa) non impedisce l'accertamento, la riscossione e il rimborso delle pregresse annualità di detti prelievi.

Al secondo comma si chiarisce l'ultrattività delle dichiarazioni già presentate o degli accertamenti già notificati ai fini della TARSU o della TIA1 o TIA2, purché che non siano intervenute modifiche fiscalmente rilevanti.

¹ Modificato con deliberazione C.C. n. 78 del 17/10/2013

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di

- sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. **Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club